

CREACTIVES GROUP S.P.A.
VERONA – Piazzale Luigi Cadorna n.6 – cap 37126 Capitale Sociale di Euro 274.956,00 .=. I.V.
Iscritta presso la C.C.I.A.A. di VERONA con numero Rea n. VR444462
Codice Fiscale e Registro Imprese n.0385397 120 2
Partita IVA n. 0385397 120 2

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL
PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

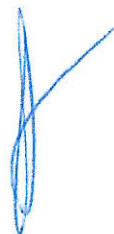
DELLA SOCIETÀ «CREACTIVES S.P.A. » NELLA SOCIETÀ «CREACTIVES GROUP S.P.A »

Signori soci

il sottoscritto Paolo Gamberoni, in qualità di legale rappresentante della società Creactives Group S.p.a. con sede legale in Piazzale Luigi Cadorna n.6- Verona, iscritta al Registro delle Imprese di Verona con il numero 0385397 120 2, Rea: VR-444462 ed avente Capitale Sociale Euro.274.956,00.=. I.V., in considerazione delle delibere del 25 settembre 2024 in relazione alla formazione ed approvazione della documentazione qui presentata a cura del Consiglio di Amministrazione della società incorporante

PREMESSO

1. che è corrente in Via Enrico Fermi n.4, 37135 Verona la società **CREACTIVES S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE** SOGGETTA ALLA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI CREATIVES GROUP S.P.A., iscritta presso il Registro delle Imprese di Verona con il numero del codice fiscale 02589280128 e partita IVA n. IT03245350966. N. REA VR-305956, avente Capitale Sociale di Euro.2.000.000,00.=. rappresentato da azioni integralmente portate dalla società: CREATIVES GROUP S.P.A. con sede in Verona, Piazzale Luigi Cadorna n.6, iscritta presso il Registro delle Imprese di Verona con il numero di codice fiscale e partita IVA n. 0385397 120 2, Capitale sociale Interamente versato di



Euro.274.956,00.=. e, quindi unica socia e società alla quale Creactives S.p.a. è soggetta alla direzione e controllo.

2. che è corrente in Verona, Piazzale Luigi Cadorna 6, la società **CREACTIVES GROUP S.p.A.**, iscritta presso il Registro delle Imprese di Verona con il numero del codice fiscale e partita IVA n. 0385397 120 2, N. Rea VR-444462, avente Capitale Sociale di Euro.274.956,00.=. suddiviso in n.12.472.000 azioni e così portate dai principali soci:

SOCIO	NUMERO AZIONI	percentuale
Paolo Gamberoni nato a Verona, il 30 dicembre 1956, c.f. GMB PLA 56T30 L781P domiciliato a Caprino (Verona), Via Giulio Sandri n.6	2.135.136	17.12%
Adriano Garibotto nato a Santiago (Cile), il 9 febbraio 1957, c.f. GRB DRN 57N09 Z603O domiciliato a Torino, Via Santa Chiara n.1	2.120.136	17.00%
Francesco Bellomi nato a Verona, il 1 aprile 1975, c.f. BLL FNC 75D01 L781D domiciliato a Verona, Via Giuliani n.2	1.409.190	11.30%
ADD Value Group S.r.l. codice Fiscale e Partita IVA n.02905630238 con sede sociale in Verona, Via Morgagni n.22	2.108.332	16.90%
Sica Giandomenico nato a Codogno (LO), il 26 giugno 1982, c.f. SCI GDM 82H26 C816U domiciliato a Bologna, in Via Dante n.4	1.049.500	8.41%
Grosso Misha nata a Odessa (EE), il 4 novembre 1988, c.f. GRS MSH 88S44 Z127P domiciliata in Milano, Via Casoretto n.41	954.004	7.65%
Luzi Crivellini Stefano nato a Verona, il 11 settembre 1960, c.f. LZC SFN 60P11 L781D domiciliato a Verona, in Via Cesiolo n.10	256.206	2.05%
Flottante	2.439.496	19.56%
Totale	12.472.000	100.00%

3. che in un contesto di razionalizzazione degli assetti societari e di

semplificazione dei rapporti commerciali e finanziari delle società, si intendono ricercare ulteriori nuove economie nei costi di gestione intervenendo con incisività sulle spese di mera esistenza, divenute nel tempo sempre più gravose;

4. che per il fine anzidetto si sono ravvisate significative opportunità nella fusione tra Creatives S.p.a. e Creatives Group S.p.a.;

5. che gli Organi Amministrativi delle società hanno elaborato un progetto di fusione *ex art. 2501-ter* del Codice Civile, secondo quanto disposto dall'art. 2505 del Codice Civile. La presente relazione non è stata quindi redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile (la cui applicazione è espressamente esclusa dall'art. 2505 del Codice Civile) e pertanto non vi è alcuna indicazione in merito al rapporto di cambio. Allo stesso modo, come indicato dalla massima n. 180 del Consiglio Notarile di Milano, non risulta necessario allegare la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater* del Codice Civile trattandosi di incorporazione di società posseduta integralmente dalla società incorporante;

6. che la società CREATIVES GROUP S.P.A. controlla interamente la società CREATIVES S.P.A.- SOCIETÀ UNIPERSONALE soggetta a direzione e coordinamento di Creatives Group S.p.a.;

7. che, ai sensi della Procedura in materia di operazioni con Parti correlate di Creatives Group S.p.A. e della normativa applicabile, la prospettata operazione di fusione, in quanto operazione con società controllata, rispetto alla quale non vi sono interessi qualificati come significativi di altre parti correlate, rientra nella

categoria delle cosiddette operazioni escluse per le quali, in conformità ai casi ed alle facoltà di esenzione previsti, non si applicano le disposizioni di cui alla citata Procedura, salvo eventuali obblighi di informativa.

8. che al fine di preservare l'immagine commerciale e la diffusione del marchio Creactives, il Consiglio di Amministrazione ha adottato le più appropriate modalità di fusione.

9. che venga messo a disposizione dei soci in copia presso la sede sociale a partire da oggi il seguente progetto di fusione unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi sociali di entrambe le società partecipanti alla fusione.

ciò premesso, presenta il seguente:



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DELLA SOCIETÀ CREATIVES S.P.A.
NELLA SOCIETÀ CREATIVES GROUP S.P.A.

1. Società partecipanti alla fusione:

Società Incorporante:

CREACTIVES GROUP S.P.A., iscritta presso il Registro delle Imprese di Verona al con il numero del codice fiscale e partita IVA n. 0344494 023 7, N. Rea VR-444462, avente Capitale Sociale di Euro.274.956,00.=. I.V. suddiviso in n.12.472.000 azioni con durata della società fino al 30 giugno 2050.

Società Incorporanda:

CREACTIVES S.P.A.- SOCIETÀ UNIPERSONALE. SOGGETTA ALLA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI CREATIVES GROUP S.P.A., iscritta presso il Registro delle Imprese di Verona con il numero del codice fiscale 02589280128 e partita IVA n. IT03245350966, N. Rea Vr-305956, avente Capitale Sociale di Euro.2.000.000,00.=. I.V., suddiviso in azioni integralmente portate dalla società incorporante e con durata della società fino al 31 dicembre 2050.

2. Modalità della fusione:

La fusione verrà realizzata mediante incorporazione della società controllata Creatives S.p.a. da parte della controllante Creatives Group S.p.a..

A motivo del fatto che la seconda è unica socia dell'incorporanda il Consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2505 del Codice Civile, sussistono i presupposti della procedura semplificata della fusione e pertanto non risultano applicabili alla presente fusione i disposti di cui:

1- all'articolo 2501-ter, comma 1, numeri 3, 4 e 5 del Codice Civile (indicazioni circa il rapporto di cambio delle azioni o quote, le modalità di assegnazione delle azioni o quote, nonché la data di godimento delle azioni o quote assegnate) ù

2- all'articolo 2501-quinquies del Codice Civile (relazione illustrativa degli amministratori);

3- all'articolo 2501 sexies del Codice Civile (relazione degli esperti, in merito alla congruità del rapporto di cambio). Conformemente a quanto previsto dalla massima numero 180 del Consiglio Notarile di Milano, la quale estende l'esenzione della relazione della situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del Codice Civile, espressamente prevista in caso di incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote secondo quanto disposto dall'articolo 2505-bis, comma 1, del Codice Civile, anche al caso di incorporazioni di società possedute al cento per cento, pur in mancanza di un'espressa previsione in tal senso - non è stata redatta la situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-quater del Codice Civile.

Non è previsto alcun conguaglio in denaro

La società Creactives Group S.p.a. ritiene opportuno incorporare la società controllata **CREACTIVES S.P.A. – SOCIETÀ UNIPERSONALE** SOGGETTA ALLA DIREZIONE ED AL COORDINAMENTO DI CREACTIVES GROUP S.P.A., iscritta presso il Registro

delle Imprese di Verona con il numero del codice fiscale n.02589280128 e partita IVA n. IT03245350966, N. Rea VR-305956, avente Capitale Sociale di Euro.2.000.000,00.=., suddiviso in azioni integralmente portate dalla società incorporante e con durata della società fino al 31 dicembre 2050.

Il Consiglio di Amministrazione trova conveniente e fruttuoso intraprendere il percorso che porti ad una fusione delle società per i fini del contenimento dei costi fissi di esistenza in vita della società Creactives S.p.a. già soggetta a direzione e coordinamento da parte di Creactives Group S.p.a. nel perseguimento di un più trasparente e razionale assetto societario ed una più incisiva semplificazione dei rapporti commerciali e finanziari del gruppo.

Il perdurare della duplicazione di tutta una serie di costi amministrativi oltre al controllo di tutti quegli adempimenti normativi civilistici e fiscali di due società, non solo aggravano la gestione, ma di fatto rallentano l'operatività e la flessibilità gestionale delle summenzionate aziende.

3. Atti costitutivi e statuti

Al presente progetto di fusione si allegano, in copia autentica, nella loro redazione aggiornata gli atti costitutivi e gli statuti delle società Creactives Group S.p.a. e Creactives S.p.a.

In conseguenza della rappresentata fusione, l'atto costitutivo e conseguentemente lo statuto della società Creactives S.p.a. verrà a cessare.

In considerazione della fusione il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno apportare alcune marginali variazioni all'oggetto sociale dell'incorporante (di



seguito indicate), allo scopo di riflettere in maniera corretta l'evoluzione del *business* della stessa. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti della proposta di ampliamento dell'oggetto sociale non determini una significativa modificazione delle attività esercitabili da parte dell'incorporante ai sensi del proprio statuto (articolo 3). Pertanto, non spetterà agli azionisti della società che non dovessero concorrere alla relativa deliberazione la legittimazione a esercitare il diritto di recesso ai sensi della dell'art. 2437, comma 1, lett. a), del Codice Civile.

Vecchia formulazione	Nuova formulazione
Articolo 3 - Oggetto 3.1 La Società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e più specificatamente, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 179/2012 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti, servizi e soluzioni software innovative e ad alto valore tecnologico, direttamente o per il tramite di società partecipate e/o controllate. La Società potrà svolgere inoltre le seguenti attività secondarie alla prevalente: - assumere, sia in Italia che all'estero, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni, interessenze in altre società od enti, italiani ed esteri, pubblici	Articolo 3 - Oggetto 3.1 La Società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e più specificatamente, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 179/2012 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti, servizi e soluzioni software innovative e ad alto valore tecnologico, direttamente o per il tramite di società partecipate e/o controllate. La Società potrà svolgere inoltre le seguenti attività secondarie alla prevalente: - assumere, sia in Italia che all'estero, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni, interessenze in altre società od enti, italiani ed esteri, pubblici

e privati attive nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, quindi, acquistare, detenere e gestire in conto proprio diritti partecipativi, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di tali società od enti, con un tassativo divieto che tale attività di assunzione di interessenze o partecipazioni sia esercitata nei confronti del pubblico e che la detenzione e gestione di diritti possa configurarsi come attività fiduciaria;

- fornire ad enti e/o società controllate, collegate o controllanti, comunque partecipate sia direttamente che indirettamente, ed a società terze, servizi di consulenza strategica, erogati con l'ausilio dei più moderni strumenti di collaborazione digitale, nel campo dell'amministrazione, finanza e controllo, corporate development, M&A, investor relations, corporate finance, gestione della compliance, con espressa esclusione delle attività comunque precluse o riservate ai sensi della legislazione tempo per tempo vigente.

In via non prevalente ed al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, la società può compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, locativa, ipotecaria, finanziaria e di credito, nella misura in cui tali attività non siano esercitate

e privati attive nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, quindi, acquistare, detenere e gestire in conto proprio diritti partecipativi, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di tali società od enti, con un tassativo divieto che tale attività di assunzione di interessenze o partecipazioni sia esercitata nei confronti del pubblico e che la detenzione e gestione di diritti possa configurarsi come attività fiduciaria;

- fornire ad enti e/o società controllate, collegate o controllanti, comunque partecipate sia direttamente che indirettamente, ed a società terze, servizi di consulenza strategica, erogati con l'ausilio dei più moderni strumenti di collaborazione digitale, nel campo dell'amministrazione, finanza e controllo, corporate development, M&A, investor relations, corporate finance, gestione della compliance, con espressa esclusione delle attività comunque precluse o riservate ai sensi della legislazione tempo per tempo vigente.

- la ricerca e sviluppo, realizzata individualmente o in rapporto con università, enti e consorzi di ricerca, pubblici e privati, tesa a mantenere in azienda una continua innovazione di conoscenze e tecnologie con

nei confronti del pubblico, restando in ogni caso escluse la raccolta di risparmio, la intermediazione mobiliare e finanziaria ed ogni altra attività riservata per legge a particolari categorie di operatori.	espressa esclusione dello svolgimento di attività riservate ad iscritti in albi od elenchi professionali. In via non prevalente ed al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, la società può compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, locativa, ipotecaria, finanziaria e di credito, nella misura in cui tali attività non siano esercitate nei confronti del pubblico, restando in ogni caso escluse la raccolta di risparmio, la intermediazione mobiliare e finanziaria ed ogni altra attività riservata per legge a particolari categorie di operatori.
--	---

Viene qui appresso riportato per intero lo statuto sociale:

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1 La Società è denominata "Creatives Group S.p.A."

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha sede nel comune di Verona (VR).

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 3 - Oggetto

3.1 La Società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e più specificatamente, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 179/2012 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti, servizi e soluzioni software innovative e ad alto valore tecnologico, direttamente o per il tramite di società partecipate e/o controllate.

La Società potrà svolgere inoltre le seguenti attività secondarie alla prevalente:

- assumere, sia in Italia che all'estero, sia direttamente sia indirettamente, partecipazioni, interessenze in altre società od enti, italiani ed esteri, pubblici e privati attive nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, quindi, acquistare, detenere e gestire in conto proprio diritti partecipativi, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di tali società od enti, con un tassativo divieto che tale attività di assunzione di interessenze o partecipazioni sia esercitata nei confronti del pubblico e che la detenzione e gestione di diritti possa configurarsi come attività fiduciaria;
- fornire ad enti e/o società controllate, collegate o controllanti, comunque partecipate sia direttamente che indirettamente, ed a società terze, servizi di consulenza strategica, erogati con l'ausilio dei più moderni strumenti di collaborazione digitale, nel campo dell'amministrazione, finanza e controllo, *corporate development*, *M&A*, *investor relations*, *corporate finance*, gestione della *compliance*, con espressa esclusione delle attività comunque precluse o riservate ai sensi della legislazione tempo per tempo vigente.

- la ricerca e sviluppo, realizzata individualmente o in rapporto con università, enti e consorzi di ricerca, pubblici e privati, tesa a mantenere in azienda una continua innovazione di conoscenze e tecnologie con espressa esclusione dello svolgimento di attività riservate ad iscritti in albi od elenchi professionali.

In via non prevalente ed al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, la società può compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, locativa, ipotecaria, finanziaria e di credito, nella misura in cui tali attività non siano esercitate nei confronti del pubblico, restando in ogni caso escluse la raccolta di risparmio, la intermediazione mobiliare e finanziaria ed ogni altra attività riservata per legge a particolari categorie di operatori.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 30 (trenta) giugno 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II CAPITALE, AZIONI E CATEGORIE DI AZIONI, RECESSO

Articolo 5 - Capitale e azioni

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 274.956,00 (duecentosettantaquattromilanovecentocinquantasei virgola zerozero), diviso in n. 12.472.000 (dodicimilionequattrocentosettantaduemila) azioni, prive di indicazione espressa del valore nominale.

5.2 L'assemblea straordinaria in data 28 ottobre 2020 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:

(A) ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro.20.000.000 (ventimilioni), mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche *cum warrant* o *bonus shares* o con abbinati altri strumenti di *equity* o quasi *equity* (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio: (i) dell'esercizio dei suddetti *warrant* o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di



incentivazione azionaria; e/o (ii) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche *cum warrant* o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.; e/o (iii) di *warrant* o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente *cum warrant* o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei *warrant* o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

(B) ai sensi dell'art. 2420-ter Cod. Civ., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche *cum warrant* o *bonus shares* o con abbinati altri strumenti di *equity* o quasi *equity* (che diano diritto, a discrezione del Consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 Cod. Civ., per un ammontare nominale massimo di Euro.20.000.000 (ventimilioni), deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime



caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche *cum warrant* o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra) emesse, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristica degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter Cod. Civ., il Consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (a) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche *cum warrant* ed altri strumenti finanziari) emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter Cod. Civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Creactives Group S.p.A., dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, nonché delle manifestazioni di interesse ricevute, delle indicazioni e raccomandazioni ricevute dal Global Coordinator e di quant'altro necessario per il buon esito dell'operazione, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile,



fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 Cod. Civ., ove applicabili; (b) per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 Cod. Civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, Cod. Civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, Cod. Civ.: (i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 Cod. Civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 Cod. Civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Creactivities Group S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di *partnership* e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (iii) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 Cod. Civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di *work for equity* o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 Cod. Civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 20.000.000 (ventimilioni). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare



dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.

5.3 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di Azioni Ordinarie ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 Cod. Civ..

5.4 In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le Azioni Ordinarie della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Cod. Civ..

5.5 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6 - Categorie di azioni e strumenti finanziari

6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.

6.2 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni prive di diritto di voto, azioni a voto plurimo, obbligazioni convertibili o "cum warrant" e "warrant", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

6.3 La Società può emettere obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di obbligazioni è attribuita al consiglio di amministrazione.

6.4 Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, le modalità di circolazione.

6.5 L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 7 - Identificazione degli azionisti

7.1 La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto ai sensi dell'articolo 83-duodecies, D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

7.2 La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, unitariamente o congiuntamente ad altri azionisti, almeno il 1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti.

Articolo 8 - Diritto di recesso

8.1 Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

8.2 Il recesso, tuttavia, non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI E OPA ENDOSOCIETARIA

Articolo 9 - Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

9.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Non trova applicazione l'articolo 120, comma 4-bis del TUF.

9.2 Ai fini del presente articolo:

(i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5%

(cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento) e 90% (novanta per cento) del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili;

(iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.

9.3 Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

9.4 La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

9.5 I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 Cod. Civ..

9.6 Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 10 - OPA Endosocietaria

10.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata").

10.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 Cod. Civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

10.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 del TUF, ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'art. 106 comma 1-bis ("**Soglia OPA**"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.

10.4 Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

10.5 L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% (sette virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

10.6 Gli articoli 108 e 111 TUF e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni del presente statuto e la Disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

10.7 L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della



relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto.

10.8 La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

10.9 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o del presente statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell'offerta pubblica di acquisto precedente.

10.10 La disciplina di cui alle norme TUF richiamate è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo dello statuto. **TITOLO IV**

ASSEMBLEA

Articolo 11 - Competenze dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

11.2 Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

11.3 Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

(ii) cessione di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

11.4 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari

Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli

strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica del presente articolo 11.4.

11.5 L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

11.6 Fatti salvi i diversi *quorum* deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 12 - Convocazione

12.1 L'Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.

12.2 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

12.3 La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Corriere della Sera", "Il Fatto Quotidiano" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, in forma integrale, sul sito internet della Società.

12.4 Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

12.5 I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il

termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

12.6 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 13 - Intervento all'Assemblea

13.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

13.2 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

13.3 La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società di cui all'articolo 135-undecies TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Articolo 14 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

14.1 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari.



Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

-

14.2 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 15 - Rappresentanza in Assemblea

15.1 Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

Articolo 16 - Svolgimento dell'Assemblea

16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo o in mancanza da un Vice Presidente, se nominato, o in mancanza da uno dei consiglieri delegati o, in caso di loro assenza o impedimento o rinuncia, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

16.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

16.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17 - Verbale dell'Assemblea

17.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 18 - Consiglio di amministrazione

18.1 L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) componenti. L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

18.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

18.3 Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre



nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

Articolo 19 - Nomina e sostituzione degli amministratori

19.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

19.2 Fino a quando le azioni della società saranno negoziate su Euronext Growth Milan, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

19.3 Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La società, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

19.4 Ciascuna lista con un numero di candidati superiore a 3 deve contenere ed espressamente indicare almeno 1 (uno) amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

19.5 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società:

a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale; d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

e) ove applicabile una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;



19.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti a un patto parasociale non possono presentare o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

19.7 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

19.8 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione, e il consiglio di amministrazione.

La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

19.9 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

19.10 All'elezione del Consiglio di amministrazione si procede - fatto comunque salvo quanto previsto dalle condizioni, successivamente elencate, per il rispetto del numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza - come segue: (a) al termine della votazione, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da 1 (uno) a 9 (nove) in coerenza con il numero di amministratori da eleggere; (b) i quozienti ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione dei candidati previsto dalla lista; (c) quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in un'unica graduatoria decrescente; e (d) risultano eletti i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

19.11 Qualora, ad esito della procedura del precedente paragrafo 19.10, non sia stato nominato alcun amministratore indipendente, sarà nominato amministratore indipendente in sostituzione del candidato che abbia ottenuto il quoziente più basso della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il primo candidato indipendente non eletto elencato nella medesima lista.

Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta



dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

19.12 Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore oppure tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea nell'osservanza delle norme di legge *pro tempore* vigenti, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

19.13 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

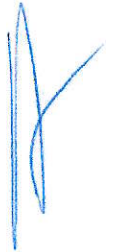
19.14 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

19.15 Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti o nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando la presenza di uno o due amministratori indipendenti, a seconda nel numero dei consiglieri definito dall'assemblea, ai sensi del presente statuto.

19.16 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

19.17 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2386 Cod. Civ., purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti EGM.

19.18 Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica, ovvero in mancanza di tali



candidati nella lista o di loro indisponibilità, la nomina avverrà ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ..

19.19 Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

19.20 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tale requisito sia quello di indipendenza e residui in Consiglio di Amministrazione almeno un altro membro in possesso del medesimo requisito.

19.21 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 20 - Adunanze del Consiglio

20.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, fermo restando che i consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

20.2 La convocazione viene fatta con lettera raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

20.3 In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto e non si siano opposti.

20.4 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

20.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal VicePresidente o in mancanza dall'amministratore designato dagli intervenuti.

20.6 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

20.7 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.



Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

20.8 Il presidente del consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle adunanze del consiglio di amministrazione osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.

Articolo 21 - Poteri di gestione

21.1 Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

21.2 All'organo amministrativo è data la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, Cod. Civ..

Articolo 22 - Delega di attribuzioni

22.1 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 Cod. Civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

22.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Il segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione.

Articolo 23 - Rappresentanza della Società

23.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

23.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti il potere di rappresentanza è attribuito al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

23.3 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24 - Compensi degli amministratori

24.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.



24.2 L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

24.3 L'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 25 - Collegio sindacale

25.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 Cod. Civ..

25.2 Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

25.3 I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

25.4 Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 26 - Nomina e sostituzione dei sindaci

27.1 La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

26.2 Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega a uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La società, almeno cinque giorni prima di quello

previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

26.3 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;
- d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- e) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi.

26.4 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti a un patto parasociale non possono presentare o concorrere alla presentazione di, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista.

26.5 Ciascun azionista non può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

26.6 Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del



socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

26.7 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.8 All'esito della votazione risulteranno eletti: alla carica di sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati rispettivamente al numero 1 (uno) e 2 (due) della lista che ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di sindaci supplenti i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato di cui al presente comma.

26.9 Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà a una nuova votazione. In caso di ulteriore parità tra le liste poste in votazione, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

26.10 Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

26.11 Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

26.12 La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

26.13 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

26.14 In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea o, nel caso di cessazione del sindaco effettivo appartenente alla lista risultata seconda per numero di voti, il sindaco supplente più anziano.

26.15 Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

26.16 In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

26.17 Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

26.18 L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 27 - Revisione legale dei conti

27.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI

BILANCIO

Articolo 28 - Esercizi sociali e bilancio

28.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.

28.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.



4. Rapporto di concambio in denaro e modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante:

Si desidera rimarcare, anche se già descritto che in relazione al disposto normativo dell'art.2505 *quater* ed ancor più in funzione del c.1 dell'art.2505 il Consiglio di Amministrazione di Creactives Group S.p.a. ha rinunciato all'ausilio di un esperto incaricato nella stima dei patrimoni aziendali ai sensi dell'art.2501-*sexies* del Codice Civile, ed in ragione, ancora del disposto normativo dell'art.2505 del Codice Civile che disciplina la fusione per incorporazione di società interamente possedute, non si applicheranno le disposizioni di cui all'art.2501 *ter*, c.1, numeri

3), 4) e 5) e, così non risulta necessario determinare alcun rapporto di cambio delle azioni, né fissare le modalità di assegnazione delle azioni a seguito della fusione dato che i soci della incorporante non vedranno variare il numero delle azioni possedute e nemmeno la propria quota di partecipazione a seguito della fusione, né, infine, sarà necessario fissare la data da cui decorreranno i termini di godimento delle azioni stesse.

Non si darà luogo ad alcun conguaglio in denaro.

5. Data di decorrenza dell'imputazione a bilancio dell'incorporante delle operazioni dell'incorporata

Ai fini dell'imputazione nel bilancio della società incorporante delle operazioni relative alla società incorporanda, nonché agli effetti fiscali, la fusione avrà efficacia retroattiva a far tempo dall'inizio dell'esercizio sociale in corso al momento in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 C.C. e, quindi, presumibilmente il 1 Luglio 2024.



6. Vantaggi a favore degli amministratori.

Nessun vantaggio particolare è riservato agli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

7. Iscrizione al Registro delle Imprese e deposito atti presso la sede sociale:

Ai sensi degli artt. 2501 bis e 2501-sexies del Codice Civile ed in conformità all'art. 2505-bis del Codice Civile, il presente progetto di fusione viene depositato

presso la sede sociale delle società partecipanti alla fusione, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi.

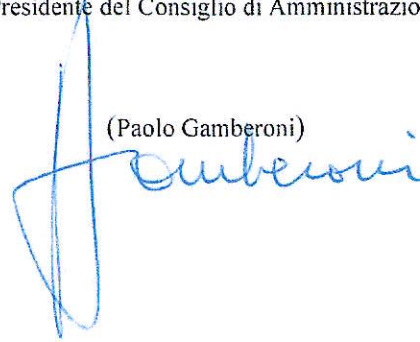
I soci potranno prenderne visione integrale o richiederne copia gratuita.

Verona, li 25 settembre 2024.

Per la società Incorporante

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Paolo Gamberoni)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gamberoni', is written over the printed name. The signature is stylized with a large, sweeping initial 'G'.

Copia di documento in origine cartaceo

- Copia "scansionata" di documento in origine cartaceo, in .pdf/A (ISO 19005), sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta l'istanza e che rende la seguente dichiarazione: "Il sottoscritto Gamberoni Paolo, nato a Verona il 30/12/1956 dichiara, consapevole delle responsabilit  penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento e' stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale." (artt. 22, comma 3, del d.lgs 82/2005 e 4 del d.p.c.m. 13 novembre 2014).

(Gamberoni Paolo)
